



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 159 DEL 26/05/2023

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI)- Approvazione Piano tariffario annualità 2023.

L'anno duemilaventitré il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 17 e assenti nr. 0, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Anziano	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA	Si	
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	DEL CORSO ENRICO	Si	
Vice Presidente del Consiglio	BERRETTA ANNA	Si	
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Presidente del Consiglio	ROSSI DANIELE	Si	
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA	Si	
Consigliere Comunale	CAPOGNA VITO	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Crespolini Andrea

Giommetti Mila

Paoli Sara

Ciurli Adriana

Assume la presidenza il Daniele ROSSI assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa Susanna Turturici.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio D. Rossi, dei Consiglieri: F. Mariottini, E. Marcis con dichiarazione di voto di astensione, M. Ciacchini con dichiarazione di voto contrario, M. Giglioli e degli Assessori: S. Paoli, A. Crespolini, come da registrazione sbobinata per mezzo del link: <https://www.diycaptions.com> che estrapola file testo da youtube

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Collesalveti è presente e operante “ATO Toscana Centro”, ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.05.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Finanziario del Comune di Collesalveti e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 metodo MTR-2;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 4.658.064 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 29.04.2020, modificato con DCC n. 78 del 25.06.202 e n. 69 del 30.05.2022 e ulteriormente modificato con atto di Consiglio Comunale n.158 del 26.05.2023;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato che ATO Toscana Costa, con determina Generale n.101 del 26.05.2022, ha provveduto a validare il P.E.F. del Comune di Collesalveti per il periodo 2022-2025 e che ai fini delle Tariffe TARI ha provveduto a quantificare per l'anno 2023 un totale complessivo di €4.658.064 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.05.2022 con la quale l'ente ha preso del Piano Economico Finanziario ;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;

Considerato che, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art.1 della L.147/2013 commi da 816 a 845 è stabilito che, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, lo stesso include anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 L.147/2013 pertanto suddetti costi dovranno essere sottratti dalle entrate tariffarie TARI per l'anno 2023 poichè ricompresi nell'ammontare del Canone Unico medesimo.

PRESO ATTO che l’entrata relativa al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07 per il Comune di Collesalveti ammonta ad € 7.150,00, più ulteriori entrate correlate alla gestione del tributo pari ad € 50.000,00, al Canone Unico Mercati Permanenti € 7.000,00 e CONAI € 25.000,00;

VISTE le riduzioni carico Piano Finanziario, disciplinate agli articoli 23 e 24 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. e stimate in € 39.328,41;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “Il comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

CONSIDERATO inoltre che le ulteriori agevolazioni tariffarie, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. sono stimate in €240,000,00 e sono a carico del bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alla copertura tramite risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che l’ente adotta il comma 651 che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/ 1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise nelle due macro categorie di utenze ed in particolare utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka —kb Kc -Kd di cui al D.P.R.158/ 1999 adottati dall’Ente sono indicati analiticamente nell’allegato “A” della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/ 1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2022 tra domestiche e non domestiche come indicato nell’allegato “A”;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 0 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale “TEFA”, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% sull’importo del tributo, così come approvato con Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 dalla Provincia di Livorno;

PRESO ATTO che i coefficienti adottati ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo il dettato normativo, sono indicati analiticamente nell’allegato “A” della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2023 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 30 comma 3 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

- ✓ 1° rata al 30 giugno
- ✓ 2° rata al 31 ottobre
- ✓ 3° rata al 16 dicembre

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 26.04.2023 G.U. serie generale n. 97 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2023 è stato differito al 31.05.2023;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267 / 2000 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

DATO ATTO che in data 23.05.2023 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti:

n. 10 favorevoli

n. 4 astenuti Consiglieri: E. Marcis, A. Bonelli, F. Mariottini, A. Bisio

n. 3 contrari Consiglieri: M. Ciacchini, V. Capogna, A. Berretta

alla presenza di n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che il costo del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da coprire con le entrate tariffarie per l'anno 2023 è pari a € 4.658.064;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5% che sarà riversato automaticamente alla Provincia di Livorno con i flussi telematici F24 da Agenzia delle Entrate così come previsto dalla vigente normativa;
6. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2023;
7. Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
8. Di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2023 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Con separata e apposita votazione espressa ai sensi di legge, Con voti: n. 14 favorevoli, n. 0 astenuti

n. 3 contrari Consiglieri: M. Ciacchini, V. Capogna, A. Berretta alla presenza di n. 17 Consiglieri presenti e votanti;
Vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eguibile, ai sensi dell'art.
134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI)- Approvazione Piano tariffario annualità 2023.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 18/05/2023

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI)- Approvazione Piano tariffario annualità 2023.

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 18/05/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to Daniele ROSSI

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1277 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 03/10/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 03/10/2023

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici